

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Idrogenocarbonato di sodio n. CAS: 144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	≥ 990 g/kg Arsenico: ≤ 3 mg/kg Piombo: ≤ 2 mg/kg Mercurio: ≤ 1 mg/kg	1° ottobre 2020	1° ottobre 2035	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull'idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II.

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«24	Idrogenocarbonato di sodio n. CAS: 144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	≥ 990 g/kg Arsenico: ≤ 3 mg/kg Piombo: ≤ 2 mg/kg Mercurio: ≤ 1 mg/kg	1° ottobre 2020	1° ottobre 2035	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull'idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II.»

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

20CE1801

